

PRESO ATTO che l'art. 2 della legge regionale citata, così individua le prestazioni da garantire: a) cure termali, b) assistenza alimentare agli invalidi affetti da infermità tubercolare e mentale e da insufficienza renale; c) assistenza personale al grande

invalido ricoverato in ospedale d) usura indumenti e) scarpe, guanti copri monconi, f) assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici; g) premio per la buona tenuta protesi; h) rimborsi spese viaggi per motivi sanitari;

CONSIDERATO che la legge regionale stabilisce che sia un successivo atto deliberativo della giunta regionale a stabilire l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni previste nell'art. 2, comma 1

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza –LEA e pertanto le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente;

CONSIDERATO che l'erogazione dell'assistenza prevista dalla legge n. 18 del 1999 a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatto di guerra non rientra tra i livelli essenziali di assistenza –LEA;

PRESO ATTO che nella riunione tenutasi il 1 aprile 2009 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente della verifica dei livelli essenziali di assistenza:

- hanno sottolineato come il testo di legge sopra citato risulti in palese contrasto con gli obiettivi del piano di rientro;
- hanno subordinato l'erogazione della cospicua quota economica spettante alla Regione Lazio alla sospensione da parte del Commissario della disposizione normativa concernente l'erogazione di LEA aggiuntivi a carico dei bilanci regionali;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non vanificare le azioni messe in campo per rispettare gli impegni e i contenuti del Piano di rientro, sospendere l'efficacia della legge regionale sopra citata per tutta la durata del Piano di rientro e della gestione commissariale;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati:

- di sospendere l'efficacia della Legge regionale n. 18 del 1° settembre 1999 avente ad oggetto "Norme per l'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica, e protesica a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra" per tutta la durata del Piano di Rientro e della gestione commissariale;

Il presente decreto ha validità dalla data della sua adozione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché resa disponibile anche sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla sanità tra le "Ultime notizie".

Il commissario
GUZZANTI